

Codice A1103A

D.D. 6 maggio 2025, n. 521

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 19/2009 - (F. 75 PAR/2020, Acc. 508/2025 - 513/2025).



ATTO DD 521/A1103A/2025

DEL 06/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 19/2009 – (F. 75 PAR/2020, Acc. 508/2025 – 513/2025)

Visti gli atti trasmessi, con nota pec del 28/12/2020, dall'Ente di gestione delle aree protette Appennino Piemontese, a carico del Sig. *omissis* (**cod. ben. n.392762**), nato in *omissis* (c.f. *omissis*) e residente in *omissis*, in qualità di trasgressore e a carico della *omissisomissis* (**cod.ben. 329526**) con sede legale in *omissis* (**domicilio digitale omissis, in qualità di obbligato in solido**, nei confronti dei quali, con processo verbale n. 1/GG/2020 e n.2/GG/2020 del 12/06/2020, elevati da agenti alle dipendenze del corpo sopracitato per i fatti riscontrati in località M. Poggio, del Comune di Bosio, nella medesima data, sono state accertate le seguenti violazioni:

- a. violazione dell'art.51 comma 2 lett.a) delle Misure di conservazione sito specifiche approvate con D.G.R. n.. 6-4745 del 09/03/2017, di cui all'art.40 della L. R.19/2009, relativo all'obbligo, in occasione del pascolamento turnato, di utilizzare recinzione elettrificata rimovibile (in particolare alle ore 11,00 del giorno sopraindicato, gli accertatori verificavano la presenza in loco di recinzione la quale però non risultava, in nessun tratto del perimetro della stessa, funzionante con riferimento all'elettrificazione).
- b. violazione dell'art 7.4.2 - paragrafo 3 del Piano Agronomico allegato alla D.G.R. 6-4745 del 09/03/2017 - riguardante le misure di conservazione sito specifiche di cui all'art.40 della L.R.19/2009 - relativo all'obbligo, nel caso in cui vengano collocate recinzioni elettrificate, di segnalare le stesse mediante cartelli da apporre nei punti di maggior transito.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che gli interessati si siano avvalsi del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 né che gli stessi abbiano presentato nei termini scritti difensivi e richiesta di audizione, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

visti in particolare l' art.51 comma 2 lett.a) delle Misure di conservazione sito specifiche approvate con D.G.R. n.. 6-4745 del 09/03/2017, di cui all'art.40 della L. R.19/2009 e l'art 7.4.2 - paragrafo 3 del Piano Agronomico allegato alla suddetta D.G.R. 6-4745/2017, come sanzionati dall'art.55 comma 1 lettera r) della medesima L.R 19/2009;

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore ;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale n. 1695/2024 e n. 1691/2024 sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31286/2025	513/2025	Sanzione
39580/2025	508/2025	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e

specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";

- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

- in Euro 1.250,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la condotta di cui alla lettera a)

- in Euro 1.250,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la condotta di cui alla lettera b)

ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

ai sunnominati *omissis* **in qualità di trasgressore e alla omissis, in qualità di obbligato in solido**, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di **Euro 2510,61** di cui **Euro 2.500,00** a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA)**.

Il pagamento da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido della somma ingiunta con il presente provvedimento **libera l'altro obbligato dal vincolo di pagare** la presente sanzione alla pubblica amministrazione.

Il pagamento dell'obbligato in solido fa sorgere in capo a quest'ultimo **il diritto di regresso**, per lo stesso importo, nei confronti del trasgressore principale;

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti